

**PROCEDURA RINNOVO CONCESSIONE IN SCADENZA 31/12/2020**  
**POSTEGGI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA**  
**(art. 181, comma 4-bis, DL 24/2020)**

☐ **elenco posteggi in cui indicare scadenza concessione e titolarità/gestione**

☐ **AVVIO PROCEDIMENTO D'UFFICIO** prot n.  del   
da fare entro il 31/12/2020

- ☐ sul sito del comune ☐ albo pretorio on line  
☐ pec alle ditte TITOLARI ☐ pec alle ditte GESTIONE TEMPORANEA  
☐ raccomandata solo se non indicato indirizzo pec, persona fisica

☐ **VERIFICA DEI REQUISITI del TITOLARE POSSEDUTI AL 31/12/2020**

VERIFICA POSSESSO REQUISITI art. 71, commi 5 e 6-bis D.lgs 59/2010			Esito positivo
<input type="checkbox"/> Soggettivi	n. <input type="text"/>	del <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Onorabilità	n. <input type="text"/>	del <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Professionali	n. <input type="text"/>	del <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

**EVENTUALI ALTRI CRITERI INTRODOTTI DA REGIONE**

ISCRIZIONE IN CAMERA DI COMMERCIO	Esito positivo
<input type="checkbox"/> <b>iscritta</b> n. <input type="text"/> del <input type="text"/> impresa attiva e codice ateco riferito all'attività oggetto di concessione	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <b>iscritta</b> n. <input type="text"/> del <input type="text"/> <input type="checkbox"/> impresa non attiva <input type="checkbox"/> codice ateco non riferito all'attività ambulante <input type="checkbox"/> cause di impedimento temporaneo al 31/12/20 lett <input type="checkbox"/> a) <input type="checkbox"/> b) <input type="checkbox"/> c) <input type="checkbox"/> d) <input type="checkbox"/> l'impedimento riguarda il titolare ditta individuale/tutti i soci di sas o snc	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <b>NON iscritta</b> <input type="checkbox"/> pregressa integrale cessione in gestione a terzi dell'azienda <input type="checkbox"/> ha presentato istanza di reiscrizione (6 mesi da avvio proc/entro 30/6/21)* <input type="checkbox"/> dal 01/07/2021 il comune effettua verifica iscrizione presso CCIAA	<input type="checkbox"/>

NUMERO MAX DI CONCESSIONI per settore ciascun merceologico		
Dimensioni mercato	settore	Numero posteggi
N. posteggi min= 100	Alimentare	<input type="checkbox"/> 1 posteggio <input type="checkbox"/> 2 posteggi
	Non alimentare	<input type="checkbox"/> 1 posteggio <input type="checkbox"/> 2 posteggi
N. posteggi mag 100	Alimentare	<input type="checkbox"/> 1 posteggio <input type="checkbox"/> 2 posteggi <input type="checkbox"/> 3 posteggi
	Non alimentare	<input type="checkbox"/> 1 posteggio <input type="checkbox"/> 2 posteggi <input type="checkbox"/> 3 posteggi

VERIFICA DURC al 30/06/2021	Esito positivo
<input type="checkbox"/> richiesta n. <input type="text"/> del <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> positivo <input type="checkbox"/> richiesta rateizzazione	

☐ **CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO** ☐ entro il \_\_\_\_\_ ☐ differimento 6 mesi Covid  
☐ rilascio concessioni rinnovate per 12 anni ☐ **marca da bollo (da CHIARIRE)**  
☐ revoca concessione per esito negativo verifiche  
☐ **gestione affitti in corso (da CHIARIRE)**

## ALCUNI RIFERIMENTI NORMATIVI RILEVANTI SUL TEMA DELLA PROROGA DELLE CONCESSIONI

<b>CONCESSIONI OGGETTO DI RINNOVO</b>	
- AVENTI SCADENZA AL 31/12/2020 (art. 181, co 4bis, DL 34/2020)	
<p>Con D.lgs 59/2010 è stata data attuazione alla direttiva 2006/12/CE</p> <p>Sono seguite varie intese della Conferenza Unificata con l'intento di fornire un'applicazione omogenea dei criteri per l'assegnazione dei posteggi nei mercati, in particolare la conferenza del 24/03/2016 ha stabilito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le concessioni scadute e rinnovate (o rilasciate) dopo l'entrata in vigore del D.lgs n. 59/2010 (08/05/2010) sono prorogate di diritto di sette anni da tale data, quindi fino al <b>07/05/2017</b> compreso;</li> <li>le concessioni che scadono dopo l'entrata in vigore dell'Accordo della Conferenza unificata (16/07/2015) e nei due anni successivi sono prorogate di diritto fino al <b>15/07/2017</b> compreso;</li> <li>le concessioni scadute prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 59/2010 e che sono state rinnovate automaticamente <b>mantengono efficacia</b> fino alla naturale scadenza prevista al momento del rilascio o del rinnovo.</li> </ul>	
<p>L'art. 6 comma 8 del DL 244/2016 ha previsto che "Al fine di allineare le scadenze delle concessioni di commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al <b>31 dicembre 2018</b> è prorogato fino a tale data. Le amministrazioni interessate, che non vi abbiano già provveduto, devono avviare le procedure di selezione pubblica, nel rispetto della vigente normativa dello Stato e delle regioni, al fine del rilascio delle nuove concessioni entro la suddetta data. Nelle more degli adempimenti da parte dei comuni sono comunque salvaguardati i diritti degli operatori uscenti;</p>	
<p>L'art. 1, comma 1180, della L. 205/2017 ha previsto che "al fine di garantire che le procedure per l'assegnazione delle concessioni di commercio su aree pubbliche siano realizzate in un contesto temporale e regolatorio omogeneo, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al <b>31 dicembre 2020</b> è prorogato fino a tale data";</p>	
<p>L'art. 1, comma 686, della L. n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) prevede espressamente la <b>non applicabilità al commercio su aree pubbliche dei vincoli comunitari contenuti nella direttiva 2006/123/CE</b>: "Al fine di promuovere e garantire gli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: « f-bis) alle attività del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche »;</p> <p>b) all'articolo 16, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: « 4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114»;</p> <p>c) l'articolo 70 è abrogato.</p>	
<p>L'art. 4-bis del DL 34/2020 ha previsto che "<b>Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa</b> sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell' articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, <b>sono rinnovate per la durata di dodici anni</b>, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività ;</p>	
- PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI:	
- commerciali su aree pubbliche in fiere e mercati e posteggi isolati	
- artigianali	
- di somministrazione di alimenti e bevande	
- di rivendita quotidiani e periodici	
- di vendita da parte di produttori agricoli (* Il D.lgs 228/2001, art. 4 co 3, e Il D.lg 114/1998, art. 28, co 15, prevedono che l'attività sia esercitata da imprenditori agricoli iscritti in CCIAA )	

<b>NON SONO OGGETTO DI RINNOVO (Art. 7 DM 25/11/20)</b>
<p>Le concessioni relative a posteggi o aree già riassegnate ai sensi dell'Intesa 04 luglio 2012 con atti ad efficacia differita - In tal caso le concessioni diventano efficaci dal 01/01/2021, i nuovi titoli abilitativi sono rilasciati per la durata prevista nei rispettivi bandi</p>